



Dipartimento di Impresa e management Cattedra Diritto commerciale

LA NUOVA
LEGISLAZIONE
SULL'IMPRENDITORIA
GIOVANILE

RELATORI

Prof. Raffaele Lener

Prof. Fabiano De Santis

CANDIDATO

Antonino Lo Dolce

Matr. 173121

A.A. 2014/2015

INDICE

Introduzione.....	5
1 I cambiamenti nel tempo: dalla metà degli anni 90 al periodo pre-monti	
1.1 Quadro politico-statistico.....	7
1.2 Quadro normativo.....	9
2 Le norme nella crisi: il periodo monti	
2.1 Quadro politico e contesto internazionale.....	20
2.1.1 Scenario di crisi.....	21
2.1.2 Quadro statistico.....	22
2.2 Quadro normativo.....	23
2.2.1 Lo “statuto dell’imprenditore”.....	23
2.2.2 Il periodo monti e le riforme.....	26

3	Le nuove forme di impresa giovanile: la start-up innovativa e la srl semplificata	
3.1	Quadro politico e ratio dei processi.....	32
3.2	La start-up innovativa.....	33
3.2.1	Definizione e requisiti.....	33
3.2.2	Avviare una start-up.....	36
3.2.3	I vantaggi della start-up.....	38
3.2.4	Il <i>crowdfunding</i> e gli incubatori di start-up.....	40
3.3	La srl semplificata.....	46
3.3.1	Definizione e requisiti.....	46
3.3.2	Differenze tra srl e srl semplificate.....	51
4	Il governo Renzi e la norma oggi	
4.1	Quadro politico.....	53
4.2	Quadro normativo.....	53
4.2.1	Il decreto “destinazione italia”.....	54
4.2.2	“l’investment compact”.....	56

Conclusione.....65

Bibliografia.....71

INTRODUZIONE

Sicuramente, a livello personale, posso dire che gli ultimi cinque anni della mia vita sono stati i più importanti. Mi accorgo di acquistare sempre maggiore consapevolezza di me stesso e di quello che mi circonda per cui la naturale conseguenza è quella che mi fa ritrovare: da una parte sempre più deciso e convinto rispetto alla strada che intendo percorrere e dall'altra parte sempre più consapevole e attento a tutte quelle situazioni (economiche e non) di cui si legge e si sente parlare nonché quelle stesse che un tempo mi sembravano così distanti dal mio mondo.

La scelta del tema di questo elaborato, “la nuova legislazione sull'imprenditoria giovanile”, parte proprio dal mischiarsi di queste due situazioni poiché gli anni in cui credo di aver maturato la decisione secondo la quale nel mio futuro vorrei dar sfogo alla mia iniziativa imprenditoriale e sviluppare anche una sola delle idee che si fortificano sempre più nella mia mente coincidono esattamente con gli anni che, dal punto di vista economico, sono risultati, e tutt'ora risultano, carichi di incertezza e ricoperti dall'alone della crisi economica mondiale.

Arrivati a questo punto, dunque, mi sono detto che la cosa più giusta da fare sarebbe stato andare ad analizzare tutti quei punti che mi avrebbero poi portato ad avere una maggiore consapevolezza di ciò che il mio Paese è stato ed è, ad oggi, in grado di offrire (offrirci) per permettere ad un soggetto con delle precise idee di non lasciare che queste rimangano tali ma che anzi possano diventare un progetto realizzabile e quindi una realtà concreta.

Proprio per questo la mia decisione è stata quella di andare analizzare tutte quelle norme, quei decreti e quei provvedimenti che sono stati posti in essere in un arco di tempo che si sviluppa e che si muove parallelamente al periodo del mio personale

sviluppo e quindi al periodo nel quale vivo. Partendo dagli anni novanta e proseguendo poi con gli anni successivi analizzerò, dunque, i punti focali delle norme che regolano la piccola impresa, soprattutto la giovane impresa, previste dalla dottrina e dai vari governi susseguitisi nel tempo.

Gli strumenti che ho utilizzato sono stati anzitutto i manuali di diritto commerciale¹ grazie ai quali sono riuscito a dare un taglio giuridico alla trattazione. Altro elemento importante sono state tutte le opere consultate: a partire da quelle internazionali che avevo già letto sulla nuovo modo di essere imprenditore² e fare impresa e poi certamente quelle più tecniche del campo giuridico³. Infine i siti internet, quelli che si occupano di materie giuridiche, e quindi di legislazione d'impresa, e da tutti quegli altri siti internet, anche (e forse soprattutto) quelli di recente costituzione o quelli che fanno capo ad un gruppo di giovani imprenditori, che sono specializzati in materia di micro-impresa, piccola impresa e media impresa (PMI) e che con il loro lavoro riescono a facilitare la lettura di norme che spesso, soprattutto ad i più giovani, possono sembrare di difficile interpretazione e a mettere in risalto tutti i bandi regionali o le varie iniziative che i diversi enti propongono.⁴

¹ ASSOCIAZIONE DISIANOPREITE, *Il diritto delle società*, a cura di U. Morera, G. Olivieri, M. Perassi, F. Vella, IV Edizione, Bologna, Il Mulino, 2012;
FRANCESCO CORSI, FRANCESCO FERRARA, *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, 2011;

VINCENZO BUONOCORE, *Manuale di diritto commerciale*, Giappichelli, 2013.

² Si rinvia a JEFFREY A. TIMMONS, STEPHEN SPINELLI, *New venture creation: entrepreneurship for the 21st century*, McGraw Hill, 2007; MICHAEL J. ROBERTS, *New business ventures and the entrepreneurship*, McGraw Hill/Irwin, 2007.

³ PAOLO FERRI-LUZZI, CARLO ANGELICI, GIOVANNA B. FERRI, AGOSTINO GAMBINO, GIUSEPPE GUIZZI, PIETRO RESCIGNO, *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni (Volume CX annata 2012)*, Piccin, 2013;

ROSA ANGELA CIARROCCHI, CLELIA D'ANASTASIO, WALTER ORSI, *Animazione e demenza*, Maggioli Editore, 2012;

⁴Si vedano <http://startupitalia.eu>; <http://www.wired.it>; <http://www.pmi.it>

1. I CAMBIAMENTI NEL TEMPO, DALLA METÀ DEGLI ANNI NOVANTA FINO AL PERIODO PRE-MONTI

1.1. QUADRO POLITICO-STATISTICO

In prima battuta il periodo che analizzeremo andrà da metà anni novanta fino ai primi dieci anni del duemila. Lo scenario politico con il quale ci approcceremo vede fondamentalmente due attori principali: Berlusconi e Prodi. Rispettivamente tre e due sono le legislature poste in essere da questi personaggi politici anche se, in mezzo e in ordine cronologico, troviamo il governo Dini, quello D'Alema e quello Amato.

Doveroso è dunque capire, in questo periodo, quale era lo scenario imprenditoriale del nostro Paese per cui, di sotto, ho deciso di riportare due tabelle. Una prima tabella è stata elaborata nel 2001 dall'ISTAT⁵ (anno nel quale fu stilato l'ottavo censimento sull'impresa ndr.) e ci aiuta ad analizzare l'andamento dell'impresa italiana, in tutte le sue sfaccettature ed in tutti i suoi settori, nell'arco di vent'anni; la seconda tabella invece partendo da qualche anno dopo, il 2005, finisce al 2012 e ci fornisce non solo il totale delle imprese presenti sul nostro territorio ma anche il numero esatto di imprese che nascevano e che cessavano in ognuno di questi anni.

⁵ Si veda <http://www.istat.it/it/>

ATTIVITÀ ECONOMICHE	1981		1991		2001	
	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti	Imprese	Addetti
CAMPO DI OSSERVAZIONE DEI SINGOLI CENSIMENTI						
VALORI ASSOLUTI						
Agricoltura e pesca (a)	30.215	110.195	31.408	96.759	34.316	98.934
Industria estrattiva	4.477	56.791	3.617	46.360	3.837	36.164
Industria manifatturiera	591.014	5.862.347	552.334	5.262.555	542.876	4.894.796
Energia, gas e acqua	1.398	42.878	1.273	172.339	1.983	128.287
Costruzioni	290.105	1.193.356	332.995	1.337.725	515.777	1.529.146
Commercio e riparazioni	1.282.844	3.053.706	1.280.044	3.250.564	1.230.731	3.147.776
Alberghi e pubblici esercizi	212.858	644.223	217.628	725.481	244.540	850.674
Trasporti e comunicazioni	132.164	679.386	124.768	1.131.915	157.390	1.198.824
Credito e assicurazioni	27.775	446.745	49.897	573.270	81.870	590.267
Altri servizi	274.463	911.560	706.294	1.977.334	1.270.646	3.238.040
TOTALE	2.847.313	13.001.187	3.300.258	14.574.302	4.083.966	15.712.908 ⁶

ANNO	Imprese registrate ⁽¹⁾	Iscrizioni	Cessazioni ⁽²⁾	Saldo	Tasso di crescita ⁽³⁾
Totale imprese					
2005	6.073.024	421.291	324.603	96.688	1,61%
2006	6.125.514	423.571	350.238	73.333	1,21%
2007	6.123.272	436.025	390.209	45.816	0,75%
2008	6.104.067	410.666	374.262	36.404	0,59%
2009	6.085.105	385.512	368.127	17.385	0,28%
2010	6.109.217	410.736	338.206	72.530	1,19%
2011	6.110.074	391.310	341.081	50.229	0,82%
2012	6.093.158	383.883	364.972	18.911	0,31%
di cui artigiane					
2005	1.476.182	121.413	106.187	15.226	1,04%
2006	1.483.957	121.339	110.875	10.464	0,71%
2007	1.494.517	137.304	124.783	12.521	0,84%
2008	1.496.645	125.484	120.027	5.457	0,37%
2009	1.478.224	108.542	124.456	-15.914	-1,06%
2010	1.470.942	109.753	114.817	-5.064	-0,34%
2011	1.461.183	104.438	110.755	-6.317	-0,43%
2012	1.438.601	100.317	120.636	-20.319	-1,39%

Partendo dal 1994, il “Governo Berlusconi I”, notiamo come l’impresa italiana continuava a crescere di numero e, visti gli anni presi in considerazione, possiamo asserire che lo stesso

⁶ ISTAT, VIII Censimento: imprese e addetti per settore di attività economica 1981-1991-2001, 2001 <http://dwcis.istat.it/cis/>

⁷ UNIONCAMERE, Unioncamere-InfoCamere, Movimprese, 2012 <http://www.unioncamere.gov.it/P42A1355C189S123/Le-statistiche-annuali-dal-Registro-delle-imprese-delle-Camere-di-commercio.htm>

succedeva con i governi successivi ossia, in ordine cronologico, quelli Dini, Prodi I, D'Alema I e II e Amato II. Vediamo pertanto come, partendo dalle quasi tre milioni di imprese del 1981, l'Italia riesce ad arrivare ai quasi quattro milioni e cento nel 2001. Grazie ai dati mostratici dalla seconda tabella vediamo come i numeri continuavano ad aumentare mantenendo sempre il gap nate-cessate positivo, abbiamo quindi attraversato anche i governi Berlusconi II e III e il governo Prodi II. Il giro di boa si ha nell'anno 2008 quando entra in azione il governo Berlusconi IV ma imperversa la crisi mondiale che soprattutto nei primi due anni successivi, vedi tabella, influenza la crescita della nostra impresa che infatti cala in quanto a numeri.

1.2. QUADRO NORMATIVO

In questo capitolo affronteremo il problema centrale di questa ricerca cioè il capire tutto ciò che era previsto dalla legge, in questo periodo, in quanto a imprenditoria in generale e dunque capire cosa fosse richiesto a tutti coloro che avessero voluto intraprendere un'attività di tale genere e poi capire anche cosa era stato previsto per i giovani imprenditori ed, eventualmente, individuare quelle che erano state le misure previste ad incentivare proprio l'entrata nel settore di questa categoria.

Partendo proprio dalla base della nostra questione, l'imprenditoria quindi l'essere imprenditore diciamo che in questo momento storico, così come è oggi e come probabilmente sarà in futuro, era collegato ad una definizione base data dall'art.2082 che ci dice che “è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine

della produzione o dello scambio di beni o di servizi.”⁸ Un secondo elemento importante che è stato perfezionato a fine anni novanta è il così detto *registro delle imprese*. Il Registro Imprese è un registro pubblico che, già previsto dal Codice Civile, ha avuto completa attuazione a partire dal 1996, è uno strumento di pubblicità legale disposto all’art.2188 attraverso il quale il legislatore ha inteso fornire la possibilità di acquisire informazioni sui dati e i fatti salienti delle imprese a quanti vengono in contatto con esse. Coloro che operano sul mercato e gli stessi imprenditori avvertivano da sempre la necessità di ricevere e nel contempo di dare informazioni di carattere organizzativo, rilevanti per il sicuro svolgimento delle relazioni di affari ed idonee a conferire certezza alle contrattazioni: esigenza che è stata soddisfatta attraverso il registro delle imprese. Inoltre il motivo per cui tengo a sottolineare questo registro sta nel fatto che esso può anche avere efficacia costitutiva ovvero diventa necessario affinché l’azienda possa essere posta in essere. L’art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n.580 ha inoltre disposto l’istituzione di appositi “uffici del registro” presso le Camere di commercio di ciascuna provincia ed ha, altresì, esteso l’obbligo di iscrizione nel registro agli imprenditori agricoli, alle società semplici, ai piccoli imprenditori ed agli artigiani iscritti al relativo albo, soggetti precedentemente esonerati da tale adempimento. L’iscrizione per questi soggetti, però, ha solamente funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (l’iscrizione consente solamente di prendere conoscenza dell’atto o del fatto trascritto, ma non lo rende di per sé opponibile ai terzi dovendosi, a tal fine, sempre provare l’effettiva conoscenza), eccetto che per gli imprenditori agricoli per i quali il D.Lgs. 228/2001 ha previsto

⁸ CODICE CIVILE, *Libro V, Art. 2082*

l'efficacia di opponibilità ai terzi (dichiarativa). Questi due punti sono di importanza fondamentale per capire quelli che sono delle nozioni base per poter porre in essere un'attività imprenditoriale che, come abbiamo visto, può essere di diverso genere, ma quello su cui vogliamo focalizzarci sono i provvedimenti che sono stati presi per andare a semplificare le procedure utili ad attuare un'attività di questo genere e, come già detto, addentrarci maggiormente, quando possibile, su ciò che era stato pensato per favorire l'entrata dei più giovani in questo campo.

Diversi sono stati i richiami *nei Documenti di Progettazione Economica-Finanziaria*⁹ (i famosi DEF) di quegli anni che in maniera più o meno ampia citavano la necessità di andare a stimolare l'entrata di nuove forze produttive nella nostra economia.

Nel 1995 ci fu solamente una breve introduzione ma nient'altro fu detto in quanto a misure innovative atte ad attirare nuovi giovani investimenti.

Il DEF del 2000, che vede un'Italia sempre più europea visto anche il cambio di valuta che si prospettava due anni dopo, confronta l'impresa italiana con i suoi diretti concorrenti stranieri notando non poche frizioni nella crescita della stessa che mantiene la fisionomia della piccola-media impresa da sempre caratterizzante dell'Italia, infatti i dati riportano che nel 1998 circa il 95 per cento delle nostre imprese aveva meno di 10 addetti che, comparati con gli ultimi dati di quel tempo (inizio anni novanta), indicano che in Italia il 57 per cento degli occupati lavorava in imprese con meno di 20 addetti, rispetto al 33 per cento nel Regno Unito, il 31 per cento in Germania ed il 29 per cento in Francia e inoltre si notava come tra le imprese che avevano tra dieci e diciannove addetti più della metà (53 per

⁹ Per tutti i *Documenti di Progettazione Economica-Finanziaria* si rimanda al MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, <http://www.dt.mef.gov.it/it/>

cento) rimaneva nella propria classe e più di un quarto decideva di ridurre la scala dimensionale, di queste imprese solo un quinto decideva di aumentare la scala dimensionale, laddove nei nostri maggiori partner economici un grande contributo di posti di lavoro è venuto dalla crescita di medie imprese.

Il DEF del 2004 introduce il tema “imprese” partendo sempre con delle statistiche che riportano che in quegli ultimi decenni lo sviluppo dell’economia italiana è stato favorito in maniera determinante da un sistema produttivo basato su un elevato numero di piccole imprese: il 45 per cento delle imprese italiane è composto da meno di 9 addetti, il 57 per cento da meno di 20, la dimensione media risulta pari a 3,6 addetti cioè uno dei valori più bassi in Europa(notiamo come la percentuale delle imprese con “meno di 9 addetti” diminuisce abbondantemente mentre quella delle imprese con “meno di 20 addetti” rimane fissa alla stessa percentuale); le microimprese producono circa il 30 per cento del fatturato ed il 32 per cento del valore aggiunto complessivo, impiegando oltre il 20 per cento dei lavoratori dipendenti e il 60 per cento dei lavoratori autonomi. Si pensava fondamentalmente che la difficoltà principale derivasse, più che dalla ridotta dimensione dell’impresa, da una specializzazione concentrata in settori tradizionali, sempre più esposti alla concorrenza di paesi emergenti che, oltre a vantare costi di produzione molto più bassi, erano (ieri come oggi ndr.) meno vincolati da fattori ambientali, sociali e normativi. Altro problema era individuato nella carenza di infrastrutture e trasporti, soprattutto nel Mezzogiorno, che spingeva l’imprese italiane a delocalizzare. Per questi due problemi il Governo propose delle soluzioni: per il primo si appoggiò all’ “Accordo per lo sviluppo, l’occupazione e la competitività del sistema economico nazionale”, secondo il quale si dovrebbe definire una politica di medio-lungo periodo della Ricerca e Innovazione che,

attraverso un giusto equilibrio tra ricerca fondamentale e ricerca applicata, assicuri al nostro paese un'autonoma capacità di innovazione derivante dalle nuove conoscenze scientifiche (<http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/pattosviluppo.htm>) per il secondo si parlò di alcuni accordi con l'Europa che avrebbero costituito i *Corridoi 5 e 8* accanto al già presente *Corridoio 10* utili a far circolare meglio le merci in Italia(vedi DEF 2004).

Il DEF del 2008 apre la valutazione sul settore impresa italiana con un tabella che mostra i risultati dei vari settori aggiungendo anche che il valore aggiunto di anno in anno aveva una percentuale positiva di crescita, la stessa cosa avveniva anche con le esportazioni.

	2005	2006	2007
Agricoltura	-4,4	-3,1	1,0
Industria	-1,3	2,3	2,3
in senso stretto	-1,8	2,5	2,2
costruzioni	0,7	1,6	2,9
Servizi	1,0	1,6	2,0
privati*	0,9	1,8	2,4
pubblici**	1,0	1,2	0,6
Valore aggiunto	0,2	1,7	2,0
PIL	0,1	1,9	2,0

* Include commercio, alberghi, trasporti, comunicazioni, intermediazione creditizia, servizi vari ad imprese e famiglie.
 ** Include pubblica amministrazione, istruzione, sanità, altri servizi pubblici, servizi domestici presso le famiglie.

10

Provvedimento importante che venne preso proprio nel 2008 per il rilancio dell'impresa giovanile fu il D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008 (così detta *manovra d'estate*) che ha introdotto l'*impresa in un giorno*. Per poter capire appieno la ragione del provvedimento ho deciso di fornire il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196):

¹⁰ Documento di Economia e Finanza, 2008

“1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli essenziali delle prestazioni per garantire uniformemente i diritti civili e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato e la concorrenzialità delle imprese su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, *secondo comma, lettere m) e p)* della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, *sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni*, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui *regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni*, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), *e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40*, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva *in luogo* di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-

quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la denominazione di «impresa in un giorno», prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei

casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di *dichiarazione di inizio attività*, costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, e *previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni*, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, *lettera c)*, e le forme di vigilanza sui soggetti stessi,

eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 *del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80*, predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”¹¹

L'impresa può dunque esse avviata in un giorno presentando una semplice autocertificazione e semplificando la disciplina dello *Sportello unico delle attività produttive*. Quest'ultimo, infatti, sarà l'unico organismo competente a fornire una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le amministrazioni pubbliche coinvolte nell'iter autorizzatorio per l'esercizio delle attività imprenditoriali.

Ulteriori misure di semplificazione sono state introdotte dal D.lgs. 59/2010 le cui disposizioni si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di

¹¹ *D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008*

beni o alla fornitura di altra prestazione anche di carattere intellettuale.

“In virtù di tale decreto, per avviare un’attività economica sarebbe stato sufficiente presentare al nuovo sportello unico per le attività produttive o alle Camere di commercio la *Dichiarazione di inizio attività* per l’avvio esercizio.

Da ultimo, però, il D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010, ha riformulato interamente l’art. 19 della L. 241/1990, sostituendo la *Dichiarazione di inizio attività* (DIA), con la *Segnalazione certificata di inizio attività* (SCIA). Tali nuove regole prevedono:

-Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande di iscrizioni in albi o ruoli richiesti per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi atti, è sostituito da una *segnalazione dell’interessato* (SCIA);

-La SCIA deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dall’atto di notorietà;

-L’attività può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della segnalazione all’amministrazione competente;

-In caso di accertata carenza di requisiti necessari ed entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, l’amministrazione competente adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l’attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L’interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l’attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni

caso non inferiore a trenta giorni;

-Decorso il termine dei sessanta giorni dalla SCIA, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza di pericolo attuale di un danno grave ed irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

In pratica, la SCIA è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dovere più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli da parte degli enti competenti. In base al nuovo regime, la dichiarazione dell'imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc.”¹²

¹² EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE, *Compendio di diritto commerciale*, pag. 37-38, Gruppo Editore Simone, 2013

2. LE NORME NELLA CRISI: IL PERIODO MONTI

2.1. QUADRO POLITICO E CONTESTO INTERNAZIONALE

Abbiamo dunque analizzato quelli che sono stati dei governi molto incisivi e che vivevano un periodo storico nel quale la crescita degli standard economici, o comunque il loro mantenimento, non sembrava fuori dalla loro portata, in primis, e da quella della gente.

È vero però che il 2008, anno nel quale vigeva il governo Berlusconi IV, fu un punto di svolta per l'economia globale e quindi anche di quella italiana.

La crisi è iniziata approssimativamente nella seconda metà del 2006, quando cominciò a sgonfiarsi la bolla immobiliare statunitense e, contemporaneamente, molti possessori di mutui subprime divennero insolventi a causa del rialzo dei tassi di interesse. Questa crisi è compatibile con le teorie del "credit boom and busts"¹³ e delle asimmetrie informative.

La crisi diventa palpabile nel febbraio-marzo 2007 e nel settembre-ottobre 2008, bimestre in cui scompaiono le banche d'affari più note: il 15 settembre 2008 Lehman Brothers dichiara la bancarotta invocando il "chapter 11"¹⁴, il 22 settembre Goldman Sachs e Morgan Stanley diventano banche normali. Tutti gli indici borsistici mondiali flettono in maniera consistente, arrivando mediamente sui livelli della fine del XX secolo. In Italia sfociò in "crisi del debito".

¹³ https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_bubble

¹⁴ https://it.wikipedia.org/wiki/Chapter_11

2.1.1. SCENARIO DI CRISI

La crisi del debito italiano fu scatenata da tre ragioni combinate: l'alto livello del debito pubblico, in rapporto al PIL (che subì una forte crescita a partire dal 2008, in coincidenza con la crisi, dopo diversi anni di complessiva riduzione); la scarsa o assente crescita economica, con il prodotto interno lordo aumentato in termini reali solo del 4% nel decennio 2000-2010, e andato poi a ridursi progressivamente; la scarsa credibilità dei governi, e del sistema politico, spesso apparso privo di decisione o tardivo nell'affrontare le emergenze del paese agli occhi degli osservatori internazionali e degli investitori.

L'indebitamento estero del settore privato (soprattutto verso i paesi centro-europei, cresciuto con l'adesione all'UEM), l'impossibilità di ricorrere alla svalutazione della moneta (proibita dagli accordi di Maastricht) per stimolare la competitività delle esportazioni, il forte deficit della bilancia commerciale, cui va aggiunto il dato dell'enorme quantità di debito pubblico pregresso (aumentato inoltre tra 2008 e 2011 del 7%), indussero molti investitori, soprattutto esteri, a nutrire sfiducia verso la capacità dell'Italia di essere solvibile, provocando un deflusso di investimenti e un ritiro improvviso dei capitali (con conseguente impennata dei tassi di interesse sui titoli di stato)¹⁵.

Le tensioni legate all'instabilità politica e all'approfondirsi della crisi erano attenuate, sul piano internazionale, dagli interventi monetari della Banca centrale europea e dal controllo delle politiche di spesa assunto dai vertici europei. Tale subalternità

¹⁵ FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Crisi a confronto (1929 e 2009): il caso italiano*, Wolters Kluwer Italia, 2009;
CIRO RIVIEZZO, *L'impresa in tempo di crisi. Riorganizzazione e strumenti di soluzione dell'insolvenza. Rapporti di lavoro, con banche e fisco*, Giuffrè, 2010;

alle scelte europee avveniva a prescindere delle maggioranze e degli equilibri politici interni del paese, tanto da definire una sostanziale eterodirezione delle iniziative dei governi da parte delle burocrazie dell'UE e dell'Eurotower.

Nel novembre del 2011 il governo Berlusconi subì l'arresto definitivo infatti, non detenendo più la fiducia delle Camere, decise di rassegnare le sue dimissioni subito dopo l'approvazione della legge di stabilità. Così la Camera approvò i disegni di legge, già approvati dal Senato, contenenti le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012), il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014. In serata, il presidente del Consiglio Berlusconi si reca al Quirinale e rassegna le dimissioni. Pochi giorni dopo il presidente della Repubblica avvia le consultazioni con i presidenti di Camera e Senato e le forze politiche e in serata affida l'incarico al professor Mario Monti, già nominato senatore a vita, che, vista anche la sua estraneità al contesto politico, venne visto come il fautore di un "governo tecnico" d'emergenza nell'ambito della forte crisi economica che avvolge il paese.¹⁶

2.1.2. STATISTICHE

Per ciò che riguarda il quadro delle attività imprenditoriali italiana riproporremo la tabella già vista in precedenza che, come già detto, ci fornisce non solo il totale delle imprese presenti sul nostro territorio ma anche il numero esatto di imprese che nascevano e che cessavano in ognuno di questi anni.

¹⁶Si veda WIKIPEDIA, *Grande recessione*, 2009
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_recessione#Crisi_del_debito_italiano

Lo scenario che ci si prospetta è in linea alle notizie di crisi che erano, e sono tutt'oggi, a conoscenza di tutti.

Notiamo come, a partire dal 2009, il saldo tra imprese nate e imprese cessate si presenta con il segno negativa, facilmente capiamo che quindi sono più le imprese cessate che quelle nate.

ANNO	Imprese registrate ⁽¹⁾	Iscrizioni	Cessazioni ⁽²⁾	Saldo	Tasso di crescita ⁽³⁾
Totale imprese					
2005	6.073.024	421.291	324.603	96.688	1,61%
2006	6.125.514	423.571	350.238	73.333	1,21%
2007	6.123.272	436.025	390.209	45.816	0,75%
2008	6.104.067	410.666	374.262	36.404	0,59%
2009	6.085.105	385.512	368.127	17.385	0,28%
2010	6.109.217	410.736	338.206	72.530	1,19%
2011	6.110.074	391.310	341.081	50.229	0,82%
2012	6.093.158	383.883	364.972	18.911	0,31%
di cui artigiane					
2005	1.476.182	121.413	106.187	15.226	1,04%
2006	1.483.957	121.339	110.875	10.464	0,71%
2007	1.494.517	137.304	124.783	12.521	0,84%
2008	1.496.645	125.484	120.027	5.457	0,37%
2009	1.478.224	108.542	124.456	-15.914	-1,06%
2010	1.470.942	109.753	114.817	-5.064	-0,34%
2011	1.461.183	104.438	110.755	-6.317	-0,43%
2012	1.438.601	100.317	120.636	-20.319	-1,39%

17

2.2. IL QUADRO NORMATIVO

2.2.1. LO “SATUTO DELL’IMPRENDITORE”

Entriamo in questo periodo con, alle spalle, il D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, che aveva già agito su diversi è punti riguardanti l’impresa: si era partiti da un’introduzione alla

¹⁷ UNIONCAMERE, *Unioncamere-InfoCamere, Movimprese*, 2012
<http://www.unioncamere.gov.it/P42A1355C189S123/Le-statistiche-annuali-dal-Registro-delle-imprese-delle-Camere-di-commercio.htm>

nozione di start-up, per poi passare alla banda larga e all'internazionalizzazione, per finire con piani di miglioramento a livello strutturale che di riflesso vanno a vantaggio delle imprese. Ma, ancor prima del Governo tecnico del Dottor Monti, e più specificatamente già dagli inizi del 2010, si parlava del cosiddetto "Statuto dell'imprenditore". Di fatto, si tratta di un vero e proprio statuto in veste di legge che si prefigge di riconoscere la piena iniziativa economica di un'impresa e quindi di tutelare i diritti della stessa, ivi compresi quelli degli imprenditori che ad essa fanno capo, si occupa anche di accreditare l'attività imprenditoriale (specie quella giovanile) al fine di facilitarne lo svolgimento. Come abbiamo già detto, lo "Statuto delle imprese" prende forma in una legge: la L. 180/2011. La legge è stata presentata da Raffaele Vignali (esponente dell'allora "Popolo della libertà") alla Camera, inizialmente, nel 2009 e successivamente fu approvata a Montecitorio per poi approdare in Commissione Industria e Senato. Andiamo adesso ad analizzare i suoi punti chiave.

Anzitutto i primi cinque articoli della L. 180/2011 ci forniscono tutte le finalità e i principi legati a questo provvedimento infatti, proprio all'art.1 ci viene detto che: "La presente legge definisce lo statuto delle imprese e dell'imprenditore al fine di assicurare lo sviluppo della persona attraverso il valore del lavoro, sia esso svolto in forma autonoma che d'impresa, e di garantire la libertà di iniziativa economica privata in conformità agli articoli 35 e 41 della Costituzione."¹⁸

Più specificatamente diremo che i punti principali sui quali si vuole fare leva sono:

- "riconoscere il contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica, nonché al

¹⁸ L. 180/2011, Art. 1, comma 1

- riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore è tenuto ad attenersi nell'esercizio della propria attività;
- promuovere la costruzione di un quadro normativo nonché di un contesto sociale e culturale volti a favorire lo sviluppo delle imprese anche di carattere familiare;
 - rendere più equi i sistemi sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui le imprese sono tenute nei confronti della pubblica amministrazione;
 - promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali;
 - favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
 - valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;
 - favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo e internazionale;
 - adeguare l'intervento pubblico e l'attività della pubblica amministrazione alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”¹⁹

Per far ciò ci si è concentrati su più punti:

- appalti pubblici: garantire una quota di almeno il 30% alle micro, piccole e medie imprese negli appalti pubblici;
- appalti pubblici (2): ci sarà la possibilità di dividere un grande appalto in lotti così da poterlo subappaltare alle imprese più

¹⁹ALTALEX, *Statuto delle imprese: il testo in Gazzetta Ufficiale*, 2011

<http://www.altalex.com/documents/leggi/2011/11/15/statuto-delle-imprese-il-testo-in-gazzetta-ufficiale>

- piccole;
- tutela: previsione di una legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese;
 - pagamenti alle imprese: si prevede un termine di 60 giorni massimo per effettuare i pagamenti al superarsi dei quali partirà il conteggio della mora;
 - recupero crediti: i processi riguardanti il recupero del credito dovranno avere una durata massima di un anno;
 - riduzione degli oneri burocratici nei confronti della Pubblica Amministrazione;
 - valutazione del rischio di un provvedimento: Stato, Regioni o Enti Locali devono valutare attentamente, quindi prima dell'approvazione, l'impatto che le iniziative legislative e regolamentari possono avere sulle PMI;
 - garante delle PMI: andrà a principalmente a verificare l'attuazione di tali provvedimenti ed eventualmente lo sviluppo di altri nuovi per andare ad implementare future lacune.

2.2.2 IL PERIODO MONTI E LE RIFORME

Arriviamo a questo punto nell'era Monti. Subito dopo il suo insediamento, il Professore e il suo equipe tecnico provvede ai bisogni imminenti dell'Italia con il "Decreto Salva Italia" (convertito in legge 22 dicembre 2011) che prevedeva una serie di interventi atti a ridurre i costi della politica e al contempo a riformare strutturalmente l'economia italiana soprattutto nell'ottica dei canoni da rispettare imposti dall'Europa. Forti sono stati, e sono ancora oggi, gli impatti su casa (viene

reintrodotta l'ICI) e su pensioni (aumento dell'età minima pensionabile e riduzione delle pensioni stesse) soprattutto, ma anche sui maggiori controlli e le maggiori ristrettezze in merito ai beni considerati di lusso. Dal nostro punto di vista però è utile analizzare quei punti che spiegano i principali movimenti nel settore imprese nonché quelli che avevano fatto applaudire i vertici di Confindustria.

FONDO DI GARANZIA

Il fondo di garanzia non risultava certamente essere uno strumento sconosciuto dalla nostra legislazione ma, di fatto, ha subito alcune modifiche nel tempo fino al periodo di cui stiamo parlando dunque vediamo, alla luce di questi passaggi, a cosa si è arrivati.

È giusto dire che il fondo è stato istituito nel 1996 con la legge n. 662 del 23 dicembre, il suo compito viene tuttora così descritto dal Ministero dello Sviluppo Economico: “concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito con lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendo l'accesso alle fonti finanziarie.”²⁰

Storicamente agisce tramite due vie:

- agevolazioni tramite garanzia diretta: garantisce direttamente tutte le banche, gli istituti di credito iscritti all'albo, le Società di Gestione del Risparmio (SGR), le società finanziarie iscritte all'albo affinché, qualora il creditore (piccolo imprenditore) dovesse risultare insolvente, queste possano rivalersi sul patrimonio del fondo stesso;
- agevolazioni tramite contro-garanzia e co-garanzia: garantendo consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado

²⁰Si veda <http://www.fondidigaranzia.it/microcredito.html>

(cofidi) o altri fondi di garanzia. C'è da dire che “Il Fondo ha efficacia su tutto il territorio nazionale, ma le imprese con sede legale o unità locale in Toscana e Lazio possono utilizzare esclusivamente la contro-garanzia.”²¹

A questo punto, con le disposizioni previste dalle leggi 214/2011 e 106/2011, il Governo ha deciso di apportare delle modifiche in merito agli importi garantiti, alla copertura di perdite registrate e alle commissioni relative all'ingresso a questi fondi in relazione al tipo d'impresa. Vediamo tutta la normativa ad oggi:

- Chi viene garantito: “possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. L'impresa e il professionista devono essere valutati in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono perciò essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali.[...] Possono essere garantiti i soggetti appartenenti a qualsiasi settore con l'eccezione dell'industria automobilistica, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria carboniera, della siderurgia e delle attività finanziarie. Nel trasporti sono ammissibili solo le imprese che effettuano trasporto merci su strada. Le imprese agricole possono utilizzare soltanto la

²¹ FRANCESCA PIETROFORTE, *Fondo di garanzia PMI: le nuove regole*, 2012

<http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/articolo/60258/fondo-di-garanzia-pmi-le-nuove-regole.html>

controgaranzia rivolgendosi ad un confidi che opera nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca.”²²

- Massimo importo: il Fondo copre fino all’80% dell’investimento non potendo superare, però, un importo massimo di 1,5 milioni di euro, c’è da dire che, in realtà, si può arrivare a 2,5 milioni di euro qualora di detenessero la “riserve PON” o le “riserve POI.”²³ Viene concesso l’80% di copertura a: imprese femminili, imprese che si occupano di amministrazione ordinaria, imprese micro o piccole o medie di Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo;
- Commissioni: è naturale che per essere agevolati con operazioni di questo tipo servirà pagare una commissione cangiante in relazione alla dimensione dell’impresa, al tipo di investimento e al luogo in cui ha sede l’impresa. La commissione si aggirerà comunque tra lo 0,125% e l’1% del totale del finanziamento. Con la modifica apportata dal Governo, la commissione che in precedenza era prevista per tutte le aziende adesso è stata eliminata per tutte le categorie sopra elencate (quelle alle quali è riservata una garanzia dell’80%) e anche alle PMI che fanno parte di una rete di imprese, alle imprese sociali, e alle imprese che si occupano di trasporto merci su strada per conto di terzi.

IL DECRETO SVILUPPO E IL DECRETO SVILUPPO BIS

Quando parliamo di “Decreto Sviluppo” intendiamo il D.L. 83/2012 ²⁴ nonché quel decreto famoso poiché “contenente

²² <http://www.fondidigaranzia.it/impres.html>

²³ PON= “Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività”; POI= “Programma Operativo Interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico”

²⁴ ALESSANDRO CRISPICIANI, RENATO LOIERO, FRANCESCO LUCÀ, ALBERTO PIEROBON, *Le novità del Decreto Sviluppo 2012*, Maggioli Editore, 2012;

“misure urgenti per la crescita” e quello che si focalizzava principalmente su: infrastrutture, gravi e incentivi per le imprese (giovani e non) e altri strumenti finanziari da fornire a quest’ultime. Andiamo dunque ad analizzare dei punti salienti:

- Fondo crescita sostenibile: nasce questo fondo in sostituzione del “Fondo speciale rotativo” cioè quello che era stato istituito dalla legge del 17 febbraio 1982, n.46 (art. 149). Gli obiettivi del nuovo fondo risultano essere più vasti rispetto a quelli del vecchio perché non si punterà solamente su incentivi all’innovazione (seppur previsti anche in questo) ma si punterà anche al rilancio di tutte quelle aree produttive o di quelle strutture produttive che versavano in situazione di crisi (specialmente quelle del Sud-Italia) attraverso degli accordi che prevedevano lo sviluppo di un programma concreto di “restauro”, infine si voleva anche incrementare l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Per fare tutto ciò si erano previste agevolazioni come bonus fiscali, finanziamenti agevolati e concessioni di garanzie. Il fondo partiva con un capitale base ampliabile di 600 milioni di euro.
- Strumenti finanziari: in merito a questi, anche se difficilmente ricollegabili alla giovane imprenditoria visti i termini richiesti, si era prevista l’emissione di titoli di debito aziendali sotto forma di mini-bond per tutte quelle imprese con fatturato di almeno 10 milioni di euro.
- Srl semplificate: punto importantissimo per la nostra trattazione poiché strettamente legato con l’imprenditoria giovanile, riguarda le modifiche apportate alle srl semplificate che, in maniera molto semplicistica, ampliavano le agevolazioni di questo tipo di azienda anche ai maggiori di 35 anni. Di questo parleremo maggiormente nel prossimo capitolo.

Quando parliamo invece di “Decreto Sviluppo Bis” intendiamo il D.L. 179/2012, recante “ulteriori misure urgenti per la crescita

del Paese”, coordinato con la L. 221/2012²⁵. Con questo il legislatore ha previsto l’introduzione nel nostro ordinamento giuridico di un quadro normativo finalizzato alla nascita ed alla crescita di nuove imprese innovative (saranno dette “start-up innovative”) con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, creare un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, promuovere maggiore mobilità sociale, attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall’estero. Anche di questo, soprattutto sulla trattazione delle “start-up innovative” ci soffermeremo sul prossimo capitolo.

²⁵ ANTONIO GIGLIOTTI, *Legge di stabilità 2013 e Decreto Sviluppo-Bis*, IPSOA, 2013;

3. LE NUOVE FORME DI IMPRESA GIOVANILE

3.1. QUADRO POLITICO E RATIO DEI PROCESSI

Il Governo Monti può riassumersi come un anno di piede premuto su un acceleratore collegato al “motore delle riforme”, un motore che è partito dal “Decreto Salva-Italia” per arrivare alla Legge di Stabilità dove poi si è spento. Si è passati, intanto, da due decreti importantissimi ai fini della nostra trattazione: il “Decreto Sviluppo” e, la sua evoluzione, il “Decreto Sviluppo 2.0”; per non parlare poi della task-force creata ad hoc per la ricarburazione, giusto per rimanere in ambito motoristico, della giovane imprenditoria di cui abbiamo parlato in precedenza.

Qui vogliamo occuparci delle due forme societarie che sono state poste in essere e regolamentate per la prima volta al fine di dare una svolta e un cambio di direzione radicale a tutti quei modelli societari che non riuscivano ad andare incontro alle condizioni dei giovani che volevano intraprendere una loro attività imprenditoriale e comunque forme societarie che volevano essere di una più immediata esecuzione, meno macchinose e più appealing anche in vista di investimenti da parte di soggetti esteri. Parleremo di “Start-up innovative” e di “Srl semplificate” la cui ratio è riassumibile in alcuni punti:

- costruzione di un favorevole alla diffusione della giovane impresa;
- investimento nel capitale umano;
- snellimento degli oneri burocratici;
- spinta alla tecnologizzazione e alla internazionalizzazione;

- approccio sostenibile ed eco-compatibile²⁶.

3.2. START-UP INNOVATIVE

3.2.1. DEFINIZIONE E REQUISITI

La prima definizione ci viene data dal **D.L. 179/2012** che con il termine “Start-up innovativa” indica: “la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione²⁷”. Questa prima definizione può essere ampliata indicando con “Start-up innovativa” una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, di diritto italiano ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico²⁸.

Tale tipo di società è stata pensata per i suddetti punti quindi, in particolare, per sostenere la crescita economica e l'imprenditoria giovanile²⁹.

A queste definizioni seguono una serie di requisiti specifici:

²⁶ AA.VV. (AUTORI VARI), *Nuove imprese, la scelta del modello più efficace*, IPSOA, 2013;

²⁷ D.L. 179/2012, convertito in L.17 dicembre 2012, n.221, art.25, comma 2

²⁸ EDIZIONI GIURIDICHE SIMONE, *Compendio di diritto commerciale*, pag. 39, Gruppo Editoriale Simone, 2013

²⁹ SEBASTIANO DI DIEGO, GIORGIO GENTILI, *Guida alle start-up innovative*, IPSOA, 2013;

- soci: persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni (*formulazione cambiata rispetto al testo originario del Dl*, secondo cui i soci di maggioranza dovevano essere persone fisiche sempre, non solo per primi due anni);
- attività: avviata da non più di quattro anni;
- sede principale in Italia;
- valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro a partire dal secondo anno di attività;
- non distribuisce utili;
- oggetto sociale, esclusivo o prevalente: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. *Formulazione finale meno rigida di quanto prevedeva il dl originario*, secondo cui l'oggetto sociale doveva essere esclusivo;
- non è costituita da fusione, scissione societaria, cessione di azienda o di ramo di azienda.

L'impresa deve, inoltre, possedere almeno uno di questi requisiti:

- spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (anche qui, *paletto meno rigido rispetto al Dl*, per cui il tetto minimo di spesa era al 30%);
- almeno un terzo della forza lavoro complessiva formata da personale con dottorato di ricerca (conseguito o in corso) o in possesso di laurea con almeno tre anni di ricerca certificata in Italia o all'estero;
- impresa titolare, licenziataria o (come previsto da una modifica del testo di conversione) anche depositaria di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto

sociale e all'attività di impresa.

Oltre a quanto previsto dai principi contabili, si definiscono spese per R&S:

- relative allo sviluppo pre-competitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;

- servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;

costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori;

- spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Sono escluse quelle per l'acquisto di immobili e (novità della conversione in legge) per l'affitto

Le imprese già esistenti devono avere tutti i requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 25 e certificarne il possesso attraverso una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale da depositare presso l'Ufficio del registro delle imprese entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Queste imprese hanno diritto alle agevolazioni per:

- quattro anni se l'azienda è stata costituita entro i due anni precedenti;

- tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti;

- due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti

Le norme della legge si applicano anche alle “start-up a vocazione sociale”, in possesso di tutti i requisiti richiesti, che operano in via esclusiva nei settori indicati all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155*, ovvero:

- assistenza sociale;

- assistenza sanitaria;

- assistenza socio-sanitaria;

- educazione, istruzione e formazione;

- tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

- valorizzazione del patrimonio culturale;

- turismo sociale;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra-scolastica;
- servizi strumentali alle imprese sociali resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano un'impresa sociale.³⁰

Per quanto riguarda i contratti di lavoro, anche qua vi sono dei punti da seguire:

- contratto di lavoro a tempo determinato:
 - primo contratto di almeno 6 mesi;
 - nel periodo tra 6 mesi e 3 anni, possibili più rinnovi contrattuali anche senza soluzione di continuità;
 - dopo il 3° anno è possibile un solo ulteriore rinnovo per un altro anno;
 - dopo 4 anni assunzione a tempo indeterminato altrimenti è assolutamente vietato che la collaborazione possa continuare con altre fattispecie di lavoro subordinato o anche “fittiziamente” autonomo;
 - remunerazione composta da una parte fissa che segue i minimi tabellari e parte variabile che può essere remunerata anche con quote della società (stock options);
 - possibilità di remunerare i fornitori esterni con quote della società (work for equity).

3.2.2. AVVIARE UNA START-UP

Adesso vogliamo interessarci a come un soggetto con una spiccata spinta imprenditoriale e con qualche idea possa andare a

³⁰ BARBARA WEISZ, *Start up innovativa: i nuovi requisiti nel Dl Sviluppo bis*, 2012
<http://www.pmi.it/impresa/normativa/articolo/60842/start-up-innovativa-i-nuovi-requisiti-nel-dl-sviluppo-bis.html>

costituire una start-up³¹.

- Passo 1°: costituire una società di capitali tramite atto notarile;
- Passo 2°: seguire tutti i requisiti sopra elencati;
- Passo 3°: dichiarare l'inizio attività;
- Passo 4°: richiedere l'iscrizione sul Registro delle Imprese nella sezione speciale delle start-up innovative

Fino al 17 febbraio del 2013, tutte le società che erano state fondate nei 4 anni precedenti al 19 dicembre 2012 potevano presentare la domanda per trasformarsi in start-up innovative (previo rispetto dei requisiti sopra elencati).

Per quanto riguarda l'iter per l'iscrizione sul registro diciamo che:

Una nuova società deve invece iscriversi sia al registro ordinario sia a quello speciale, compilando per via telematica:

- i modelli "S" e "SI" per gli aspetti tradizionali (dati generali società, sede, oggetto sociale, elenco soci),
- il modello "S5" per i requisiti richiesti alle start up.

Le start up innovative devono aggiornare queste informazioni ogni sei mesi e depositare nuove auto-dichiarazioni alla presentazione del bilancio.

Una società già costituita che vuole diventare start up innovativa (possibilità prevista dalla legge con determinati requisiti) deve fare domanda d'iscrizione alla sezione speciale del Registro, che si somma a quella già effettuata alla sezione ordinaria, utilizzando il modello telematico "S5" con firma digitale, e presentando una comunicazione unica a Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS e INAIL.

La domanda, completa di auto-dichiarazione sul possesso dei requisiti richiesti, va presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge (19 dicembre 2012, giorno successivo alla

³¹ SEBASTIANO DI DIEGO, *Creare una start up innovativa tutto quello che bisogna sapere per diventare un imprenditore di successo*, Franco Angeli, 2013;

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). La compilazione è semplificata: vanno indicate solo le spese in ricerca e sviluppo e in personale qualificato.

In tutti i casi, per iscriversi è necessario possedere le caratteristiche previste dall'*articolo 25 della legge 221/2012*³².

3.2.3. I VANTAGGI DELLA START-UP

Abbiamo detto più volte che la semplificazione e l'attrattività vogliono essere i punti principali su cui si voleva fare leva con le start-up innovative, adesso andiamo però ad analizzare i benefici e quindi le agevolazioni alle quali si può accedere grazie a questo tipo di società.

Vediamo di riassumerle in alcuni punti:

- le start-up innovative posso godere di un credito d'imposta del 35% sulle assunzioni di personale altamente qualificato a tempo indeterminato (fino ad un massimo di 200 mila euro annui);
- agevolazioni fiscali per tutti gli addetti (amministratori, dipendenti etc.) retribuiti tramite strumenti finanziari poiché queste non costituiscono parte del reddito imponibile: la norma di riferimento è il D.L. 179/2012 il beneficio annesso consiste nel fatto che qualsiasi strumento finanziario emesso, sia esso a titolo gratuito o a titolo oneroso, direttamente da una start-up innovativa (anche da un incubatore certificato) o da una società direttamente controllata non è rilevato ai fini fiscali. Tale emissione non contribuisce alla creazione di reddito qualunque sia la sua entità (non sono previsti limiti a questo tipo di beneficio). Questa agevolazione vale, però, solamente per

³²BARBARA WEISZ, *Start up innovative: come iscriversi al Registro Imprese*, 2012
<http://www.pmi.it/impresa/normativa/articolo/61144/start-up-innovative-come-isciversi-al-registro-imprese.html>

l'emissione di strumenti finanziari e non per la cessione o l'acquisto infatti, quando parliamo di cessione di strumenti finanziari, qualora dovesse essere la start-up ad acquisirli, questi concorreranno alla formazione di reddito IRPEF, se invece tali strumenti saranno venduti a terzi costituiranno "redditi diversi" (art. 67 TUIR);

- esenzioni da imposta di bollo e servizi di segreteria dovuti all'iscrizione sul Registro delle imprese;
- possibilità di copertura delle perdite che eccedono 1/3 del capitale estesa a 12 mesi: a differenza di quanto previsto dagli artt. 2446 e 2482-bis del Codice Civile, il D.L.179/2012 comunica che: "Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, e' posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, puo' deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della societa' per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545((-duodecies)) del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482((-ter)) del codice civile"³³
- nuovi metodi di raccolta del capitale (come *crowdfunding*).

³³ D.L. 179/2012, art. 26, comma 1

Agevolazioni per gli investitori:

- se l'investitore è una società, non concorre alla formazione di reddito imponibile (IRES) il 20% della somma investita: tale agevolazione vale per gli investimenti conferiti in denaro al momento della costituzione della start-up o in sede di aumento del capitale, tale investimento non deve essere superiore ad 1 milione e 800 mila euro e deve essere tenuto per 2 anni (questo non vale per le SGR);
- detrazione per soggetti IRPEF del 19%: tale agevolazione vale per gli investimenti conferiti in denaro al momento della costituzione della start-up o in sede di aumento del capitale, non può superare i 500 mila euro e la somma deve essere trattenuta per 2 anni;
- sconti più alti per investimenti in start-up di interesse sociale o ad alto contenuto tecnologico (25% per le persone fisiche e 27% per le società): i limiti e le fattezze dell'investimento devono essere quelle elencate sopra.

3.2.4. IL *CROWDFUNDING* E GLI INCUBATORI DI START-UP

CROWDFUNDING

Con il termine *crowdfunding* intendiamo un processo attraverso il quale un'impresa, giovani imprese in primis, può raccogliere finanziamenti da un elevato pubblico ("crowd" significa "folla") disposto ad investire su di un determinato progetto in maniera più o meno sostenuta (gli investimenti variano partendo da piccolissime somme per arrivare a somme più ingenti). Non rappresenta nient'altro che un finanziamento che parte dal basso e che permetterà all'azienda di, previa raccolta delle quote degli investitori, creare il suo capitale di rischio mentre a tutti i

finanziatori saranno concessi guadagni sotto forma di rendimenti azionari quindi dividendi o capital gain. Tale raccolta era inizialmente utilizzata per contribuire al finanziamento delle attività no-profit mentre adesso mira anche al finanziamento di imprese a scopo di lucro specialmente di quelle giovani (parleremo di *equity crowdfunding*).

Tutta la normativa in tema *crowdfunding* è spiegata all'art. 30 del D.L. 179/2012 che, oltre ad aver tracciato le linee guida sull'argomento, ha delegato la CONSOB per tutto ciò che riguarda la regolamentazione su tale provvedimento. La CONSOB, di conseguenza, ha posto in essere un documento descrittivo il "Regolamento in materia di raccolta del capitale di rischio da parte di start-up innovative tramite portale on-line" dove dopo una breve spiegazione del concetto *crowdfunding* ha delineato i tratti del suo operato:

"In base al nuovo art. 50-*quinquies* del Tuf la CONSOB:

- stabilisce i requisiti di onorabilità per i soggetti che detengono il controllo di un gestore di portale e per i soggetti che ivi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (comma 3, lett. d);
- stabilisce i requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un gestore di portale;
- determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi (comma 5): 1. alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità; 2. alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti al registro; 3. alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità; 4. alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

Ai sensi poi del nuovo art. 100-ter la CONSOB definisce la disciplina applicabile alle offerte condotte tramite portali, al fine di:

- assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuati di una quota di strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali;
- tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della *start-up* innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.”³⁴

INCUBATORI DI START-UP

Un incubatore non è altro che un'organizzazione che si occupa di creare nuove imprese puntando su processi di sviluppo veloci e reiterati in modo da risultare sempre più efficienti ed efficaci e, conseguentemente, permettere lo sviluppo di nuove imprese. Per raggiungere questo scopo garantisce diversi mezzi a tutti coloro che gli si affidano a partire dagli spazi fisici per arrivare all'erogazione di servizi di supporto e networking. La norma che regola queste organizzazioni è la L. 221/2012, artt. da 25 a 32, che specifica i modi con i quali accedere agli incubatori e godere dei loro servizi.

Per un'analisi più approfondita partiamo dicendo che per ottenere lo status di incubatore certificato è necessario possedere caratteristiche più stringenti, ovvero essere iscritto in apposita sezione speciale del Registro Imprese ed essere in possesso dei criteri stabiliti dal comma 5 dell'art. 25 della legge 221/2012. Innanzitutto che l'incubatore di start up innovative certificato introdotto (e agevolato) dal Decreto Sviluppo bis, è una società

³⁴ DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE, *Regolamento in materia di raccolta del capitale di rischio da parte di start-up innovative tramite portale on-line*, CONSOB, 29 marzo 2013

di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o è una *Societas Europaea* (residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del dpr 917/1986). Offre servizi per sostenere nascita e sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

- dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative: sistemi di accesso in banda ultra-larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
- è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;
- ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative.

Il possesso dei requisiti richiesti va adeguatamente certificato. Per quanto riguarda i punti 1° e 4° basta un'autocertificazione mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, sulla base di indicatori e valori minimi stabiliti da apposito decreto del MiSE: si parla di un meccanismo a punteggio, con cui ottenere almeno 30 dei 45 punti massimi previsti da una specifica griglia. Per il punto 5° (*adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative*) oltre alla dichiarazione è necessario che si soddisfino i requisiti (punteggio minimo richiesto) sui seguenti indicatori:

- numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione

- di start-up ricevute e valutate nell'anno;
- numero di start-up avviate e ospitate nell'anno;
 - numero di start-up uscite nell'anno;
 - numero di collaboratori e personale ospitato;
 - percentuale di variazione del numero di occupati rispetto all'anno precedente;
 - tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up incubate;
 - capitali di rischio o finanziamenti UE, statali e regionali raccolti a favore delle start-up incubate;
 - numero di brevetti registrati dalle start-up incubate, tenendo conto del settore di appartenenza.

Esattamente come le start up innovative, anche gli incubatori devono essere iscritti alla sezione speciale delle Camere di commercio. Ai fini dell'iscrizione, il possesso dei requisiti richiesti va attestato con apposita autocertificazione del legale rappresentante depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Gli incubatori devono presentare domanda, in formato elettronico, indicando obbligatoriamente le seguenti informazioni (*da aggiornare almeno ogni sei mesi*):

- data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- oggetto sociale;
- breve descrizione dell'attività svolta;
- elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
- indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
- indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a

start-up innovative.

Al registro delle imprese va comunicato, attraverso dichiarazione del legale rappresentante, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il mantenimento dei requisiti. Il mancato adempimento comporta automaticamente la perdita dei requisiti. Se perde i requisiti, l'incubatore viene cancellato dalla sezione speciale del Registro in 60 giorni, mentre resta iscritto alla sezione ordinaria.

Per quanto riguarda le agevolazioni, sono quelle previste anche per le start up innovative, con alcune esclusioni (per esempio, non si applicano le deroghe alla riforma del Lavoro in materia di contratti a tempo determinato e non ci sono incentivi all'investimento negli incubatori). Queste in sintesi le agevolazioni, per lo più di natura fiscale:

- esenzione, per quattro anni, da imposta di bollo e diritti di segreteria per l'iscrizione nel registro delle imprese e dal diritto annuale alle camere di commercio;
- possibilità remunerative con strumenti finanziari agevolate fiscalmente a dipendenti, amministratori o collaboratori: le stock option non concorrono alla formazione del loro reddito imponibile della persona fisica ai fini fiscali e contributivi;
- Azioni, quote o strumenti finanziari emessi per l'apporto di opere e servizi (anche servizi professionali) resi in favore dell'incubatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto. Le plusvalenze realizzate con la vendita a titolo oneroso degli strumenti finanziari sopra descritti sono assoggettate ai regimi normali di tassazione;
- Diritto prioritario (rispetto alle altre aziende) al credito d'imposta per il personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato previsto dal decreto Sviluppo estivo (*dl 83/2012* convertito dalla legge

134/2012);

- Accesso semplificato e agevolato all'intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI (secondo modalità da definire con apposito decreto attuativo, ancora atteso).³⁵

3.3. SRL SEMPLIFICATE

3.3.1. DEFINIZIONE E REQUISITI

Il processo che ha portato all'odierna "società a responsabilità limitata semplificata" è, nonostante i pochi anni impiegati tra progettazione e attuazione, abbastanza articolato per cui è doveroso fare un excursus temporale.

Il primo decreto che ci torna utile è il D.L. 24 maggio 2012, n.1 nonché quello recante "disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" dove, all'articolo 3, viene introdotto un nuovo articolo nel Codice Civile ossia il 2463-bis. In questo nuovo articolo veniva delineata la "società semplificata a responsabilità limitata" e quindi le sue principali caratteristiche partendo dal requisito massimo in tema età (35 anni massimo), nozioni sul capitale sociale da conferire (almeno 1 euro) e richiami vari su similitudini con l'art. 2463 del Codice Civile (di cui parleremo più avanti ndr.). Tale decreto fu convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e prevedeva che l'operatività delle nuove Srl fosse subordinata all'emanazione di decreti attuativi (Giustizia, in armonia con Economia e Sviluppo Economico) entro 60 giorni dalla conversione della legge (ovvero entro il 23

³⁵BARBARA WEISZ, *Incubatori di start up innovative: come accedere alle agevolazioni*, 2013
<http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/tutorial/62473/incubatori-di-start-up-innovative-come-accedere-alle-agevolazioni.html>

maggio 2012). Questi decreti però non furono di fatto mai emessi. Ad oggi la Srls è accompagnata dalla Srl a capitale ridotto dove il limite dei 35 anni di età massimi è stato abolito anche se in generale, per gli under 35, sono previste ulteriori agevolazioni.

Per quanto riguarda i requisiti ci rifacciamo al suddetto art. 2463-bis:

“1. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, è inserito il seguente articolo:

" Articolo 2463-bis (Società semplificata a responsabilità limitata)

La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione.

L'atto costitutivo deve essere redatto per scrittura privata e deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'ammontare del capitale sociale non inferiore ad un euro sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro;
- 4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
- 5) luogo e data di sottoscrizione.

L'atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l'ufficio del registro

delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni

previste dall'articolo 2329. L'iscrizione è effettuata con unica comunicazione esente da diritti di bollo e di segreteria nella quale

si dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

L'ufficiale del registro deve accertare la sussistenza dei requisiti richiesti e procedere all'iscrizione entro il termine perentorio di quindici giorni. Si applica l'articolo 2189.

Decorso

inutilmente il termine indicato per l'iscrizione, il giudice del registro, su richiesta degli amministratori, verificata la sussistenza dei presupposti, ordina l'iscrizione con decreto.

Il verbale recante modificazioni dell'atto costitutivo deliberate dall'assemblea dei soci è redatto per scrittura privata e si applicano i commi terzo e quarto. L'atto di trasferimento delle

partecipazioni è redatto per scrittura privata ed è depositato entro quindici giorni a cura degli amministratori presso l'ufficio

del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Quando il singolo socio perde il requisito d'età di cui al primo comma, se l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori

non delibera la trasformazione della società, è escluso di diritto e si applica in quanto compatibile l'articolo 2473-bis. Se viene meno

il requisito di età in capo a tutti i soci gli amministratori devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la

trasformazione della società, in mancanza si applica l'articolo 2484.

La denominazione di società semplificata a responsabilità limitata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla società semplificata a responsabilità limitata, le disposizioni di questo capo in quanto compatibili."

Dopo il primo comma dell'art. 2484 del codice civile, è inserito il seguente: "La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci."

2. Con decreto ministeriale emanato dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i

criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci.”³⁶

³⁶ CODICE CIVILE, *Art 2463-bis*;
LUIGI CAPOZUCCA, GIADA SANTONI, *S.R.L. semplificata e a capitale ridotto:
un ponte per il futuro dei giovani, fisco e tasse*, Maggioli Editore, 2013;

3.3.2. DIFFERENZE TRA SRL E SRLS

Per quanto riguarda le differenze tra i due tipi di società partiamo dalle norme riguardanti la costituzione. Per una Srl tradizionale la normativa rimanda agli artt. 2462 e 2483 del Codice Civile dove troviamo:

- requisiti per la costituzione:

- capitale sociale di almeno 10000 euro integralmente sottoscritto: in quelle semplificate il capitale sociale può andare da 1 a 9999,99 euro;

- deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro al momento della sottoscrizione: in quelle semplificate i soci devono versare l'intero capitale al momento della sottoscrizione;

- nella denominazione della società deve comparire la dicitura "società a responsabilità limitata" o "s.r.l."

- l'atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese;

- i conferimenti in natura devono essere versati integralmente al momento della sottoscrizione: a differenza delle Srl tradizionali, in quelle semplificate i conferimenti in natura non vengono imputati a capitale ma verranno scritti in un'apposita riserva.

- Amministratori esterni: secondo l'art. 2475 c.c. è l'atto costitutivo a dover prevedere che l'amministratore possa non essere uno dei soci, per la srl semplificata, l'art. 2463-bis, co. 2, n. 6, c.c. ingiungeva originariamente di scegliere di amministratori tra i soci, ma con la lett. b), co. 13, art. 9, D.L. 76/2013 l'obbligo è stato soppresso.

- Riduzione per perdite: L'art. 2482-bis, co. 1, c.c. stabilisce che: *"quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti"*.

Il successivo co. 4 dispone che:

“se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve esser convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate”.

Stando a tali disposizioni non sembra che la norma possa essere in contrasto con la disciplina delle società con capitale inferiore a 10.000 euro: nel momento in cui l’ammontare del capitale determinato dovesse ridursi di oltre un terzo a causa di perdite, i soci sarebbero tenuti a ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.

L’art. 2482-ter c.c. contiene, invece, la disciplina della riduzione del capitale al disotto del minimo legale, prevedendo che “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal n. 4) dell’art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E’ fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”.³⁷

- in una Srls non sono previsti oneri notarili.

³⁷FRANCESCA PIETROFORTE, *Le nuove Srl alla luce delle novità normative*, 2014 <http://www.pmi.it/impresa/normativa/approfondimenti/77444/le-nuove-srl-alla-luce-delle-novita-normative.html>;

CARMINE CICALA, CINZIA DE STEFANIS, *Srl semplificata e a capitale ridotto*, Maggioli Editore, 2013;

MICHELE IORI, *Srl semplificata e a capitale ridotto*, Gruppo 24 Ore, 2012;

4. IL GOVERNO RENZI E LA NORMA OGGI

4.1. IL QUADRO POLITICO

A 2013 cominciato, precisamente il 28/04/2013, un'elezione che non riuscì a far spostare l'ago della bilancia in maniera palese né da una parte né dall'altra portò alla nomina di un "Governo dalle larghe intese" nonché un Governo misto composto da percentuali simili, su per giù, dei vari schieramenti: il Governo Letta. Il Governo era partito forte proponendo diversi punti sui quali intervenire partendo, per esempio, dai tagli sui costi della politica (meno rimborsi elettorali) per arrivare alla ricerca per la quale si proponeva un maggiore incremento. Il Governo Letta non durò però molto, infatti, solo dopo 9 mesi e 25, si trovò sfiduciato e il presidente fu costretto a rassegnare le dimissioni lasciando così il posto a Renzi.

Il Governo Renzi è dunque in carica dal 22 febbraio del 2014 e da quel momento è stato dato tanto risalto mediatico al personaggio di Renzi, famoso "rottamatore", e al suo programma che prevedeva modifiche in campo pubblica amministrazione, fisco, pensioni e anche riforme proprio sull'imprenditoria. Di queste ci occuperemo in questo capitolo.

4.2. QUADRO NORMATIVO

Sul piano normativo il 2013 apre proponendo sotto forma di decreti, il "Decreto Milleproroghe" e il "Decreto Destinazione Italia", e sotto forma di legge, "Legge di Stabilità", un ventaglio di modifiche atte ad incrementare la produttività e la velocità di

esecuzione delle attività imprenditoriali (o le attività legate a questa). Oltre alle agevolazioni fiscali per chi assume e per chi investe su ricerca e sviluppo, abbiamo nuovi fondi per la piccola e media impresa e nuove semplificazioni per le start-up.

4.2.1. IL DECRETO “DESTINAZIONE ITALIA”

Sicuramente, tra i decreti sopra elencati, quello che più ci interessa è il “Decreto Destinazione Italia”. Il “Decreto Destinazione Italia”, più precisamente il D.L. 145/2013, risulta importante ai fini della nostra ricerca su due punti: le agevolazioni per gli investimenti in ricerca e sviluppo e le semplificazioni per le start-up. Questi punti si vanno semplicemente ad aggiungere alle già note semplificazioni previste per le start-up analizzate nel capitolo precedente ma andiamo a capire in cosa consistono esattamente:

- incentivi per investimenti in ricerca e sviluppo: all’art. 3 del D.L. 145/2013 si parla di un incentivo che va dal 2014 al 2020 e prevede lo stanziamento di 600 milioni di euro ottenuti tramite sgravi fiscali. A fronte di un investimento minimo in ricerca e sviluppo da parte di un’azienda di almeno 50 mila euro, si avrà un credito d’imposta pari al 50% fino ad arrivare ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro per ciascuna impresa. Le spese annoverate tra “spese in ricerca e sviluppo” saranno quelle relative al personale strettamente collegato ad una attività di ricerca, i costi veri propri dovuti sempre alla ricerca (ivi compresi i costi relativi ai pagamenti di tutti gli organi esterni, tipo le università o i politecnici, che hanno contribuito alle ricerche), i costi legati allo sviluppo di brevetti e, infine, le quote di ammortamento legate a tutte le spese di acquisto di strumenti

- o attrezzature varie utilizzate per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
- incentivi alle start-up: richiamiamo l'art. 5 del D.L. 145/2013 che si focalizza sull'internazionalizzazione delle start-up dicendoci infatti: " Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del « Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese » sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale « Industria e Servizi » 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.”³⁸
 - Incentivi alla digitalizzazione della micro, piccola e media impresa: all'art. 6 del D.L. 145/2013 si parla di voucher da 10 mila euro collegato alla digitalizzazione, con questo intendiamo la possibilità di ottenere tale voucher qualora si investisse su prodotti e su servizi informatici per poter coprire tali spese , ancora si prevede una detrazione del 65% per tutte le imprese che potenziano la loro connettività ad almeno 30 megabit al secondo (fino ad un tetto limite di 20 mila euro).

³⁸ D.L. 145/2013, *Art. 5 comma 1*

4.2.2. “L’INVESTMENT COMPACT”

Modifiche più recenti sulle start-up riportano al D.L. 24 gennaio 2015, n.3, convertito con modificazione dalla L. 24 marzo 2015 n. 33: il più famoso “Investment Compact”.

Si tratta di un decreto che partendo da quelle che sono le linee guida tracciate dall’economia internazionale, quelle che mirano all’innovazione di processi e tecnologie perché fonti di produttività e competitività nei processi di creazione di output e dunque di occupazione, si propone di attuare misure sempre più favorevoli alle start-up innovative e di aprire le porte ad un altro tipo di azienda “agevolata”: la PMI innovativa.

-NOVITÀ PER LE START-UP INNOVATIVE:

possiamo analizzare cinque punti di interesse per le start-up:

1. start-up quinquennali: un’azienda che opera come start-up innovativa potrà farlo non più solamente per quattro anni, infatti, tale status, potrà essere mantenuto grazie alla proroga di un anno che dunque la porterà a rimanere tale per cinque anni. La modifica è contenuta nel D.L. 3/2015 all’art. 4 dove si legge di un passaggio da 48 a 60 mesi. Cambiano, conseguentemente, anche i limiti posti alle agevolazioni principali che passeranno, ovviamente, dall’essere quadriennali all’essere quinquennali;
2. nessun notaio è richiesto: il nuovo decreto dà la possibilità di procedere con la formazione di una società (sotto forma di start-up innovativa) con la firma elettronica con un atto ad hoc che prescinde dalla presenza di un notaio (le reazioni della casta notarile non sono state positive ndr.);
3. sezione dedicata ai bandi: si è deciso di aprire una sezione dedicata ai bandi, sia essi pubblici o privati, proprio sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Saranno elencati tutti i

- requisiti necessari alla partecipazione di cadauno bando e quindi le modalità di valutazione per arrivare all'esito finale;
4. Innalzamento per l'obbligo del "visto di conformità" per utilizzare in compensazione orizzontale i crediti IVA (questo passa dai 15 mila euro ai 50 mila);
 5. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia nel capitale delle start-up: "la « Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia » entrerà nel capitale delle start-up. Il centro di ricerca genovese potrà partecipare al capitale delle start-up insieme ai soggetti pubblici e privati, se sarà consentito dal Ministero dell'Istruzione e dell'Economia. Superata quindi ogni polemica derivata dal fatto che potesse diventare solo un centro di brevettazione, con una sostanziale vittoria del centro di ricerca."³⁹

-LE PMI INNOVATIVE:

La ratio di questo provvedimento sta nel fatto che la Micro, la Piccola e la Media impresa (impresa che, per intenderci, è costituita da meno di 250 addetti) sono di fondamentale importanza nel nostro sistema economico poiché rappresentano proprio le fondamenta di questo. Da qui nasce la necessità e quindi volontà da parte del Governo di agevolare la fase di partenza (quindi tutto ciò che è previsto per una start-up di cui abbiamo parlato precedentemente) e poi anche la fase di decollo e di sviluppo rappresentata dal periodo successivo al 5 anno successivo alla costituzione della società.

Per quanto riguarda la definizione di PMI innovativa diremo che si tratta di "tutte le Piccole e Medie imprese che operano nel campo dell'innovazione tecnologica, a prescindere dalla data di

³⁹ARCANGELO ROCIOLA, *5 novità importanti per le startup contenute nell'Investment Compact*, 2015 <http://blog.startupitalia.eu/5-novita-1-importanti-per-le-startup-contenute-nellinvestment-compact/>

costituzione, dalla formulazione dell'oggetto sociale e del livello di maturazione.”⁴⁰

Per essere più specifici urge sottolineare quelle che devono essere le specifiche di queste aziende a livello di requisiti richiesti: “imprese che impiegano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, che rispettano i seguenti requisiti:

- sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
- hanno sede principale in Italia, o in altro Paese membro dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
- dispongono della certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
- le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
- non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati;
- il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri: (1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura pari almeno al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione,(2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari ad 1/5 della forza

⁴⁰MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Pmi innovative, scheda di sintesi policy PMI innovative*, 2015 <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-impres/pmi-innovative>

lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale, (3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originale registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa;

- Regime di pubblicità : per accedere al regime di agevolazioni, le PMI innovative devono registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata ad hoc presso le Camere di Commercio. Specularmente rispetto a quanto già previsto per le startup innovative, l'iscrizione avviene trasmettendo in via telematica alla Camera di Commercio competente in via territoriale una certificazione di autocertificazione di possesso dei requisiti su esposti. Questa flessibilità "in entrata" è bilanciata da due contrappesi: i controlli effettuati dalle autorità competenti sull'effettivo possesso dei requisiti previsti; l'obbligo di aggiornare con cadenza annuale (scadenza 30 giugno) i dati forniti al momento dell'iscrizione nella sezione speciale, pena la perdita dello status di PMI innovativa. Tali dati riguardano in via principale la tipologia di attività condotta, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti relativi all'innovazione tecnologica. Come per le startup innovative, il registro speciale delle PMI innovative viene reso pubblico in formato elettronico e

aggiornato su base settimanale dal sistema camerale, in modo da dare pubblicità, favorire il monitoraggio diffuso e un dibattito qualificato e oggettivo sull'impatto che la nuova normativa avrà sulla crescita economica, l'occupazione e l'innovazione.

- Monitoraggio e valutazione: poiché la policy vuole essere “basata sull'evidenza”, il corpus normativo prevede la realizzazione di un sistema strutturato di monitoraggio e di valutazione dell'impatto economico delle misure, ponendo altresì l'obbligo, in capo al Ministro dello Sviluppo Economico, di relazionare annualmente in Parlamento.⁴¹

Per quanto riguarda le agevolazioni abbiamo:

- “Esonero dall'imposta di bollo: le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio.
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: le deroghe più significative sono previste per le PMI innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; l'offerta al pubblico di quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella

⁴¹MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Pmi innovative, scheda di sintesi policy PMI innovative*, 2015 <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative>

struttura finanziaria della s.r.l., avvicinandola a quella della s.p.a..

- Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).
- Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo: la PMI innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: la PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain.
- Incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e persone giuridiche (deduzione dall'imponibile IRES del 20% dell'investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro). Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in questa tipologia di impresa. Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, tali incentivi si applicano qualora siano in grado di presentare un piano di sviluppo di prodotti, servizi o processi

nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.

- Ricorso all'equity crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta nel giugno 2013 dalla CONSOB: con la pubblicazione del testo definitivo del "Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line" l'Italia è stato il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno. Anche le PMI innovative, come le startup innovative, possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati. Inoltre, in merito all'equity crowdfunding, l'Investment Compact ha introdotto due ulteriori novità: anche gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di capitali che investono prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative possono raccogliere capitali mediante campagne online sui portali autorizzati, consentendo una diversificazione e riduzione del rischio di portafoglio per l'investitore retail; in via derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria, il trasferimento delle quote di startup innovative e PMI innovative viene dematerializzato, con conseguente riduzione degli oneri annessi in un'ottica di fluidificazione del mercato secondario.
- Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti. Tale garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
- Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE: include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia,

l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle PMI innovative con investitori potenziali.⁴²

Infine, per quanto riguarda altre misure a favore di ricerca e sviluppo, abbiamo:

- “Credito d'imposta Ricerca e Sviluppo: la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 35) ha riscritto la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo introdotto dal Decreto “Destinazione Italia”, differendo la sua operatività al 2015 ma contemporaneamente dilatandone il periodo di fruizione fino all'anno 2019. Il credito d'imposta è riconosciuto a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario. Il credito è nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media delle spese maturate nei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, sempreché in ciascuno dei periodi d'imposta siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno 30.000 euro. Il beneficio fiscale raggiunge il 50% per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a: assunzione di personale altamente qualificato; oppure costi della ricerca "extra muros", cioè svolta in collaborazione con università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le startup innovative. Sarà un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ad adottare le disposizioni attuative necessarie

⁴²MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Pmi innovative, scheda di sintesi policy PMI innovative*, 2015 <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-impres/pmi-innovative>

- “Patent Box”: la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 37-45) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento delle agevolazioni fiscali sui redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale. Il cosiddetto “Patent Box”, che si applica a decorrere dall’esercizio 2015, consente in via opzionale alle imprese di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa). Il più recente Investment Compact ha potenziato tale strumento, con piena inclusione anche dei marchi commerciali tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. Il Patent Box rappresenta una potente misura di attrazione di investimenti nella valorizzazione del capitale immateriale, dei marchi e dei modelli industriali. La definizione delle disposizioni attuative è demandata ad un successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.⁴³

⁴³MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Pmi innovative, scheda di sintesi policy PMI innovative*, 2015 <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/impresa/piccole-e-medie-imprese/pmi-innovative>

CONCLUSIONE

Arrivati alla fine di questo processo di analisi che è passato da decreti a riforme, a norme toccando anche semplici definizioni, sembra giusto andare a porre in essere un bilancio riguardo a quella che è la situazione dell'imprenditoria giovanile ad oggi.

Ovviamente gran parte della trattazione sarà maggiormente incentrate sulle start-up innovative ma perché hanno anche rappresentato il fulcro dei cambiamenti a livello normativo per ciò che riguarda i giovani e poi perché hanno rappresentato forse il fulcro, il cuore di questo elaborato.

Proprio per questo cominceremo con un semplice grafico che indica le zone nelle quali si concentrano le start-up innovative e il numero nel quale queste sono presenti.



⁴⁴ <http://startup.indigenidigitali.com/map>

Come si può intuire dalla mappa, la maggior parte di start-up innovative sono collocate in Lombardia (zona del milanese in primis) e poi anche tra nord-ovest e nord-est, abbondanti anche nel centro con concentrazione soprattutto a Roma. Nella mappa sono pubblicate solamente 602 start-up ma di fatto risultano essere circa “989 startup,[...] impiegano complessivamente 2.607 persone, in media 2,6 persone ciascuna, mentre almeno la metà delle startup impiega un solo dipendente. Com’è anche logico, all’inizio ci si trova a lavorare spesso in perdita: nel 2013 è successo quasi al 60% delle imprese prese in considerazione dal Ministero (dati tratti dal registro delle imprese innovative).”⁴⁵

Per quanto riguarda, invece, le Srl semplificate, anche qua i dati risultano positivi.

Proprio i dati di Unioncamere, seppur risalenti alla fine del 2013, riportano un grande successo di questo tipo di imprese con una distribuzione non solo prettamente concentrata al nord ma anche a soprattutto al centro-sud dove sembra che questa innovazione (anche forse per l’abolizione del limite dei 35 anni) sia stata apprezzata largamente. Per un’analisi più accurata sulla collocazione delle nuove Srl semplificate e i loro numeri ci aiutano i dati di “PMI.it”:

- “2.102 hanno sede legale a Roma (12%);
- 1.170 a Napoli (6,8%);

a seguire, tra le prime dieci, ci sono:

⁴⁵FEDERICO GUERRINI, *Le startup in Italia: quante sono, dove sono, cosa fanno*, 2015
<http://www.lastampa.it/2015/03/09/tecnologia/le-startup-in-italia-quante-sono-dove-sono-cosa-fanno-UvZDUrnKjVOGxQPii8g5BK/pagina.html>

- Milano (801 Srls);
- Salerno (530 società);
- Bari (474);
- Caserta (445);
- Catania (383);
- Latina (312);
- Torino (301);
- Cosenza (290).⁴⁶

Come vediamo, il risultato è stato sicuramente tangibile anche se il momento di incertezza nel quale ci troviamo non giova sicuramente alla nascita di aziende in qualsivoglia forma.

Note negative, per entrambi i tipi di società, sono certamente la presenza di queste nel sud e ancora la scarsa partecipazione di donne che, pensiamo, si aggira intorno al 12,5% del totale e ci fa pensare ad un settore prettamente dominato dal sesso maschile (dati relativi alle start-up innovative) .

Per concludere la mia trattazione credo di dover spendere proprio qualche frase su questi ultimi problemi e, infine, esprimere un giudizio personale

Per quanto riguarda la poca presenza del sud e quella delle donne ci sono state e ci sono tutt'ora delle iniziative che vengono prese a livello statale e regionale come per esempio, tra tutte, i bandi dedicati alle start-up che mirano ad agevolarle nella restituzione dei finanziamenti⁴⁷, oppure la semplice erogazione di contributi

⁴⁶NOEMI RICCI, *Srl semplificate in Italia: la mappa regionale*, 2013

<http://www.pmi.it/economia/mercati/news/71293/srl-semplificate-in-italia-la-mappa-regionale.html>

⁴⁷TERESA BARONE, *Bandi start-up: contributi alle imprese pugliesi*, 2012

<http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/news/55649/bandi-start-up-contributi-alle-impres-pugliesi.html>

in conto capitale⁴⁸, oppure ancora, per esempio a Pistoia, le agevolazioni per le imprese giovanili o quelle femminili prevedendo l'erogazione di finanziamenti a fondo perduto⁴⁹. Insomma i provvedimenti, tendenzialmente, non mancano ma quello che è certo è che sono scarsamente pubblicizzati⁵⁰. A questo proposito, ciò che mi sento di dire è che la cosa sulla quale secondo me bisognerebbe puntare è proprio la pubblicizzazione di queste iniziative che dovrebbe essere fatta in televisione o sui giornali in maniera chiara ed immediata ma, soprattutto, dovrebbe essere lanciata a partire dai licei e dalle università⁵¹. Quest'ultimo punto per me è il più importante: pensiamo a quanti ragazzi ci sono nelle scuole e nelle università pieni di idee ma che allo stesso tempo sono bombardati da notizie che contribuiscono a creargli diffidenza verso il sistema economico e che quindi li fanno desistere dallo scegliere un percorso improntato sulla realizzazione di una iniziativa economica. Se fin da subito ci fosse una pubblicizzazione di tutti i provvedimenti e le agevolazioni che di volta in volta si vanno a susseguire e se assieme a questi ci fossero delle testimonianze di giovani che ci hanno creduto e ce l'hanno fatta, molto potrebbe cambiare e tanti più ragazzi potrebbero intraprendere un percorso che li porta a mettere in pratica una loro visione (e magari riuscire a guadagnarci e viverci) così da creare sempre più

⁴⁸ TERESA BARONE, *Incentivi alle start-up di Ragusa*, 2014

<http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/news/90018/incentivi-alle-start-up-ragusa.html>

⁴⁹ TERESA BARONE, *Incentivi start-up giovanili e femminili a Pistoia*, 2014

<http://www.pmi.it/economia/finanziamenti/news/89905/incentivi-start-up-giovanili-femminili-pistoia.html>

⁵⁰ Si veda per altre opinioni SILVIA PAGLIA, *Come fare microcredito per fare lavoro per i giovani: attraverso il microcredito, un'iniziativa per avviare l'esperienza di impresa giovani under-35*, Homeless Book, 2014;

⁵¹ LORENZO PETRETTO, *Imprenditore ed università nello start-up di impresa. Ruoli e relazioni critiche*, Firenze University Press, 2009;

tessuto imprenditoriale e sempre più sviluppo economico per il nostro paese.

È il momento giusto per cogliere tutte queste opportunità poiché abbiamo tutti i mezzi che bastano per avviare un'attività industriale: normativa e tecnologia. Mi riferisco sicuramente a tutte le semplificazioni e le innovazioni proprio dal punto di vista giuridico (tra tutte-sicuramente-le start-up) e, per ciò che riguarda la tecnologia, sicuramente internet. Combinati insieme questi due elementi possono creare qualcosa di utile ed efficiente: parliamo della possibilità di agire, migliorandolo, nel settore dell'e-commerce dove l'Italia è nettamente in ritardo rispetto alle altre parti industrializzate del mondo, oppure si potrebbe puntare sempre più su tutte quelle che sono le nostre eccellenze che ci vengono invidiate ma che non sempre riusciamo a valorizzare.

A questo si potrebbe replicare però che non è facile fare tutto ciò in un periodo di crisi come questo, e allora non diremmo “vero!” Ma nulla toglie al fatto che tutto potrebbe essere visto da un'altra prospettiva: possiamo vedere, il nostro, come un momento dove l'incertezza che aleggia può essere battuta da idee geniali senza tra l'altro dover competere con una concorrenza agguerrita tipica dei periodi di “boom economico” (in tali periodi ci sarà una maggiore propensione agli investimenti) e con una serie di investitori (anche internazionali) che sarebbero disposti ad investire su queste nostre idee. Certo a molti questo non convincerà ma è da non trascurare il fatto che una grande percentuale degli odierni colossi è nato proprio in una condizione di crisi economica⁵² (una tra tutte Whatsapp nel 2009). Allora

⁵² Si veda JAISON L. BAPTISTE, *Start up vincenti, dall'idea al successo*, Hoepli, 2012;
ERIC RIES, *The lean startup: how today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*, Crown Business New York, 2011;

proviamo a sfruttare le norme, la tecnologia e la congettura economica per ripartire dalle nostre stesse idee.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV. (AUTORI VARI), *Nuove imprese, la scelta del modello più efficace*, IPSOA, 2013;
- ANGELICI CARLO, FERRI GIOVANNA B., FERRI-LUZZI PAOLO, GAMBINO AGOSTINO, GUIZZI FRANCESCO, RESCIGNO PIETRO, *Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni (Volume CX annata 2012)*, Piccin, 2013;
- ASSOCIAZIONE DISIANOPREITE, *Il diritto delle società*, a cura di U. Morera, G. Olivieri, M. Perassi, F. Vella, IV Edizione, Bologna, Il Mulino, 2012;
- BAPTISTE JAISON L., *Start up vincenti, dall'idea al successo*, Hoepli, 2012;
- BUONOCORE VINCENZO, *Manuale di diritto commerciale*, Giappichelli, 2013;
- CAPOZUCCA LUIGI, SANTONI GIADA, *S.R.L. semplificata e a capitale ridotto: un ponte per il futuro dei giovani, fisco e tasse*, Maggioli Editore, 2013;
- CAPRIGLIONE FRANCESCO, *Crisi a confronto (1929 e 2009): il caso italiano*, Wolters Kluwer Italia, 2009;
- CIARROCCHI ROSA ANGELA, D'ANASTASIO CLELIA, ORSI WALTER, *Animazione e demenza*, Maggioli Editore, 2012;
- CICALA CARMINE, DE STEFANIS CINZIA, *Srl semplificata e a capitale ridotto*, Maggioli Editore, 2013;
- CORSI FRANCESCO, FERRARA FRANCESCO, *Gli imprenditori e le società*, Giuffrè, 2011;

- CRISPIACIANI ALESSANDRO, LOIERO RENATO, LUCÀ FRANCESCO, PIEROBON ALBERTO, *Le novità del Decreto Sviluppo 2012*, Maggioli Editore, 2012;
- DI DIEGO SEBASTIANO, *Creare una start up innovativa tutto quello che bisogna sapere per diventare un imprenditore di successo*, Franco Angeli, 2013;
- DI DIEGO SEBASTIANO, GENTILI GIORGIO, *Guida alle start-up innovative*, IPSOA, 2013;
- DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE, *Regolamento in materia di raccolta del capitale di rischio da parte di startup innovative tramite portale on-line*, CONSOB, 29 marzo 2013
- GIGLIOTTI ANTONIO, *Legge di stabilità 2013 e Decreto Sviluppo-Bis*, IPSOA, 2013;
- IORI MICHELE, *Srl semplificata e a capitale ridotto*, Gruppo 24 Ore, 2012;
- LAURINI GIANCARLO, *La società a responsabilità limitata post-riforme: nuovi modelli organizzativi e regole di funzionamento*, CEDAM, 2013;
- PAGLIA SILVIA, *Come fare microcredito per fare lavoro per i giovani: attraverso il microcredito, un'iniziativa per avviare l'esperienza di impresa giovani under-35*, Homeless Book, 2014;
- PETRETTO LORENZO, *Imprenditore ed università nello start-up di impresa. Ruoli e relazioni critiche*, Firenze University Press, 2009;
- RIES ERIC, *The lean startup: how today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*, Crown Business New York, 2011;

- RIVIEZZO CIRO, *L'impresa in tempo di crisi. Riorganizzazione e strumenti di soluzione dell'insolvenza. Rapporti di lavoro, con banche e fisco*, Giuffrè, 2010;
- ROBERTS MICHAEL J., *New business ventures and the entrepreneurship*, McGraw Hill/Irwin, 2007;
- TIMMONS JEFFREY A. , SPINELLI STEPHEN, *New venture creation: entrepreneurship for the 21st century*, McGraw Hill, 2007;

SITOGRAFIA

<http://espresso.repubblica.it>

<http://startupitalia.eu>

<http://www.altalex.com>

<http://www.corriere.it>

<http://www.dt.mef.gov.it/it/>

<http://www.fondidigaranzia.it>

<http://www.gazzettaufficiale.it>

<http://www.governo.it>

<http://www.ilsole24ore.com>

<http://www.istat.it/it/>

<http://www.lastampa.it>

<http://www.mise.gov.it/index.php/it/>

<http://www.normattiva.it>

<http://www.panorama.it>

<http://www.pmi.it>

<http://www.repubblica.it>

<http://www.startup-italia.it>

<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/>

<http://www.unioncamere.gov.it>

<http://www.wired.it>

https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale

<https://www.youtube.com/watch?v=4QzMTy1nkGI>

<https://www.youtube.com/watch?v=b-A2Rewym4s>

<https://www.youtube.com/watch?v=PI3YSEsfRQs>

<https://www.youtube.com/watch?v=pPwkIHqvT30>

<https://www.youtube.com/watch?v=S4770MhfoRk>